Rinnovi, una «mina» sui contratti in corso

Decreto lavoro e fisco. La disciplina si applica anche alla somministrazione ma senza il tetto del 20% dell'organico a tempo per le agenzie per il lavoro

Ultimi ritocchi. Salta la causale per gli stagionali. Cancellata l'ipotesi di retroattività per la delocalizzazione. Split payment, fuori i professionisti

Marco Mobili
Claudio Tucci

Il giro di vite sui rapporti a termine si applicherà «ai nuovi contratti», ma anche, ed è una novità, a quelli «in corso», seppur limitatamente a eventuali loro «proroghe e rinnovi». Il contributo addizionale di 0,5 punti - in aggiunta all'1,4 già previsto dalla legge Fornero - scatterà dal primo rinnovo di ogni rapporto a tempo (e non dal secondo), e viene esteso anche alla somministrazione. Le "causali", dopo i primi 12 mesi di contratto "libero", scendono da tre a due, vale a dire: esigenze temporanee e oggettive, nonché sostitutive (ferie e malattie, per esempio) e incrementi non programmabili dell'attività ordinaria (viene soppressa la terza, relativa ad attività stagionali e picchi di produzione, che opportunamente tornano fuori dal perimetro delle nuove norme).

Salta, ed è un'altra novità, il tetto del 20% dell'organico a tempo per le agenzie per il lavoro, così come il diritto di precedenza nelle assunzioni, ma viene confermato, sempre per il lavoro somministrato, l'estensione della nuova disciplina prevista per l'occupazione a termine (causali, proroghe, che dopo i 12 mesi devono essere anch'esse sottoposte a causali, e rinnovi più costosi), con il rischio, concreto, di «una vera e propria paralisi della somministrazione a termine», spiega Arturo Maresca, docente di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma.

Più stabili e tris di misure per semplificare il fisco di imprese e cittadini. Il redditometro, come anticipato ieri, va in soffitta per gli accertamenti sintetici sull'anno d'imposta 2016. Lo spesometro, di fatto, da appuntamento alle partite Iva a febbraio 2019 per poi lasciare spazio all'e-fattura (ma questo era già legge dello Stato). Confermata poi l'esclusione dei professionisti dallo split payment. Mentre sul divieto di pubblicità nel gioco pubblico arriva il regime transitorio per i contratti di pubblicità in essere che resteranno validi per un anno, dunque fino al 30 giugno 2019. Sul fronte coperture si fa strada un nuovo piano di controlli sul gioco illegale un possibile aumento del Prelievo erariale unico (Preu) dello 0,5% per le Awp e le Vlt (più note sul mercato come slot).

Il decreto estivo, varato lunedì in tarda serata dal governo, conferma dunque una fortissima spallata al Jobs act: il termine per impugnare un contratto a termine passa dagli attuali 120 giorni a 180 giorni; e resta, intatto, il ritocco, in rialzo, degli indennizzi minimi e massimo in caso di recesso ingiustificato dal nuovo contratto a tutele crescenti. Oggi se il licenziamento è illegittimo non scatta, quasi più, la reintegra, sostituita da un ristoro monetario che sale in base all'anzianità aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità (un ristoro, peraltro, in linea con quanto previsto nel resto d'Europa). Ebbene, con il decreto gli indennizzi salgono del 50 per cento: per i minimi si passa da 4 a 6 e, per i massimi, da 24 a 36 mensilità (non viene invece modificata la normativa sull'offerta conciliativa, contenuta sempre nel Dlgs 23 del 2015).

Viene invece sostanzialmente "smontato" il decreto Poletti che nel 2014 ha liberalizzato i contratti temporanei per tutti i 36 mesi di durata. Da quanto entrerà in vigore il decreto (entro la settimana sarà al Quirinale, per essere poi pubblicato in «Gazzetta» e inviato alle Camere per la conversione) i nuovi contratti a termine, senza causale, potranno essere sottoscritti fino a 12 mesi (oggi il tetto, previsto dalle regole Ue, è di 36 mesi); e la durata massima si fermerà a 24 mesi (quindi, dopo i 12 mesi, il rapporto può essere rinnovato soltanto per altri 12 mesi, ma con l'obbligo di indicare la causale e l'aggravio contributivo). Nel testo entrano anche l'abolizione delle associazioni e società sportive a fini di lucro introdotte nella manovra 2018 e mai decollate. E la norma che concede più tempo (120 giorni) per eseguire dopo la stretta del Consiglio di Stato i provvedimenti giurisdizionali che riguardano i diplomati magistrali.

Per espressa previsione del decreto le novità su contratti a termine, somministrazione e indennizzi non si applicheranno alla Pa, ma solo al lavoro privato (l'ennesima occasione persa per avvicinare i due diritti del lavoro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

CONTRATTI A TERMINE

Causale obbligatoria superati i dodici mesi

Proroghe ridotte da 5 a 4
Cambia il decreto Poletti del 2014. I contratti a termine "liberi" potranno essere stipulati fino a 12 mesi (oggi 36). Dopo i 12 mesi, si ripristinano le causali, e la durata massima si ferma a 24 mesi. Le proroghe scendono da 5 a 4, il termine per impugnare passa dagli attuali 120 a 180 giorni. A ogni rinnovo scatta pure un contributo aggiuntivo di 0,5 punti, oltre l'1,4 già previsto dalla legge Fornero. Stessa stretta sulla somministrazione a termine

Un triste déjà-vu

Enzo De Fusco

Per 52 anni, dal 1962 al 2014, per stipulare un contratto a tempo è stato necessario rispettare una causale legata a esigenze temporanee. All'inizio causali tipizzate, poi rese poco più flessibili. Ma per tutti questi anni il contrasto agli abusi è passato da lì. Il risultato ottenuto in questi 52 anni non è stato apprezzabile visto che qualcuno sostiene che il precariato non è mai stato eliminato. L'unica certezza che ci ha consegnato questa tecnica legislativa è stata però l'elevata conflittualità, tale da riempire prepotentemente le aule dei tribunali. Per ciò nel 2014 il Paese ha sentito l'esigenza di liberare questo contratto dalle causali, azzerando così anche un inutile contenzioso. Ora proiettiamo il nostro ordinamento al 1962 riproponendo le stesse esigenze temporanee e oggettive della legge 230 (art. 1 lett. c); le esigenze sostitutive di altri lavoratori (art. 1 lett. b) e le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Tutto già visto, compreso l'incremento del caos nei tribunali.

2

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

Indennizzi minimi e massimi aumentati della metà

Conta l'anzianità aziendale
Si ritoccano, in rialzo, nelle tutele crescenti, gli indennizzi. Oggi, in caso di licenziamento illegittimo, il ristoro monetario sale in base all'anzianità aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità. Con il decreto legge gli indennizzi salgono del 50 per cento: per i minimi si passa da 4 a 6 e, per i massimi, da 24 a 36 mensilità (non cambia invece la normativa sull'offerta conciliativa, contenuta sempre nel Dlgs n. 23 del 2015)

Rischi instabilità per il sistema

Giampiero Falasca

L'innalzamento degli importi a titolo di risarcimento in caso di accertamento dell'illegittimità dei licenziamento (per i lavoratori assunti con il Jobs act) rischia di incentivare il contenzioso. Se cresce il valore massimo che si può ottenere in giudizio, diventa automaticamente meno conveniente un percorso di conciliazione stragiudiziale della lite (a meno che non vengano offerte somme ben più alte rispetto a quelle oggi sperimentate nella prassi legale). La misura sembra anche poco coordinata con il quadro complessivo: le nuove soglie si discostano dai parametri utilizzati dal legislatore per sanzionare i licenziamenti illegittimi, e che non superano mai le 24 mensilità. Inoltre, manda un segnale di continua instabilità del sistema normativo, incapace di fare una scelta stabile su un tema così delicato per la vita delle imprese. Dal 2012, si sono succedute la legge Fornero, il Jobs act e oggi il decreto Dignità: tre rivoluzioni copernicane in sei anni sono un costo occulto, ma molto rilevante, a carico delle imprese.

3

DELOCALIZZAZIONE

Colpito anche chi sposta l'attività dentro la Ue

Norme più rigide rispetto a oggi, ma salta l'ipotesi retroattività
Rispetto alle norme attuali si alza da 3 a 5 anni il termine entro il quale l'impresa beneficiaria dell'aiuto di Stato viene sanzionata se delocalizza. Colpite anche le aziende che si spostano nella Ue o in Italia ma in un sito diverso da quello incentivato. Oltre a restituire l'aiuto si pagano anche gli interessi maggiorati di 5 punti. Se si delocalizza fuori Ue la sanzione è da due a quattro volte l'aiuto. Salta la retroattività sugli aiuti già concessi prevista nelle bozze del decreto

Più difficile attrarre Investitori

Marzio Bartoloni

Le nuove norme sulle delocalizzazioni rispondono a un fenomeno dove non sono mancate alcuni abusi anche in Italia. Ma la nuova disciplina rischia innanzitutto di spaventare gli investitori e creare più di un incertezza, Tanto che nell'ultima versione del decreto si tenta di definire cosa significa delocalizzazione. E cioè « il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento». Altro aspetto che potrebbe creare qualche conflitto con Bruxelles è il giro di vite sulle delocalizzazioni all'interno della Ue. Anche in questo caso la norma finale si cautela facendo salvi «i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei». Va infine sottolineato che questa stretta potrebbe colpire in particolare il Sud dove si concentrano di più gli aiuti di Stato destinati alle imprese.

ANSA

«Colpo mortale al Jobs act»
Il vicepremier, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ,Luigi Di Maio, ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Oltre al lavoro, nuove regole per il gioco e sulle delocalizzazioni

4

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Split payment inapplicabile ai professionisti

Ripristinato il regime ante 2017
Lo split payment non si applica più ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Questo comporta l'inapplicabilità dello strumento di riscossione dell'imposta per professionisti, agenti ecc. In pratica i soggetti sottoposti a split payment che, dopo l'entrata in vigore del decreto, ricevono fatture dai professionisti dovranno continuare ad applicare le ritenute e liquidare al fornitore l'iva che dal 1° luglio 2017 versavano all'erario.

Ci vuole una norma transitoria

Benedetto Santacroce

Nuovo balzello per l'istituto dello split payment a un anno di distanza dalla precedente riforma. Il legislatore ha di fatto ripristinato il regime ante 1 luglio 2017. La volontà è quella di semplificare la vita dei professionisti che anche in passato avevano chiesto che la misura fosse limitata alle imprese. Sicuramente la modifica rende più facile l'applicazione dell'Iva ed evita per i professionisti che operano prevalentemente per una Pa di essere fisiologicamente a credito nei confronti dell'erario. Se, da una parte, la riforma risponde a una specifica richiesta di alcune categorie, dall'altra (anche in relazione alla transitorietà dello split payment – l'istituto dovrebbe, come indicato dall'Italia nella richiesta di proroga a Bruxelles, irrimediabilmente morire al 30 giugno del 2020) crea un nuovo adeguamento dei sistemi specialmente per le Pa, con l'aggravio che le modifiche vengono introdotte a metà anno e, almeno allo stato attuale, senza previsione di un periodo transitorio. Quello che sembra chiaro è che la misura introdotta non dovrebbe, per fortuna, creare un grande aggravio alle casse dello Stato.

5

ACCERTAMENTO SINTETICO

Redditometro misurato sulla capacità di spesa

La parola all'Istat e alle associazioni di categoria
L'accertamento sintetico delle persone fisiche può essere realizzato anche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (redditometro). Il decreto che deve fissare tali elementi dovrà essere approvato, sentite l'Istat e le associazioni di categoria, con una metodica di ricostruzione che tenga conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti. Ciò determina l'abrogazione del decreto precedente dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Strumento già poco utilizzato

Benedetto Santacroce

Il redditometro, strumento di accertamento utilizzato in modesta misura dal fisco, cerca di cambiare pelle. Il decreto Dignità prova ad attualizzarlo mettendo in pensione il Dm che nel 2015 aveva approvato gli indici induttivi di capacità contributiva costruiti in funzione del nucleo familiare ed dell'area territoriale di appartenenza del contribuente. La cancellazione del decreto produce effetti per il passato, da una parte, non consentendo già dal periodo d'imposta 2016, di utilizzare gli indici indicati nel predetto decreto e, dall'altra, non cancellando gli inviti relativi ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2015 e non vanificando gli effetti degli atti già notificati. Il nuovo approccio che vuole tener conto della capacità di spesa e della propensione del risparmio del contribuente vorrebbe (almeno nelle intenzioni) superare i problemi sorti in passato proprio nel rapporto tra spesa e risparmio. Certamente per comprendere la portata effettiva della norma, che non è certo rivoluzionaria, bisognerà aspettare l'approvazione del nuovo decreto.

6

GIOCHI

Salvi gli spot sul gioco fino al 30 giugno 2019

Il contrasto alla ludopatia
Stampa, televisione, radio, internet non potranno più promuovere scommesse, lotto, gratta e vinci, slot e giochi on line. Il divieto dal 1° gennaio 2019 colpirà anche le sponsorizzazioni. Si prevedono sanzioni pecuniarie, commisurate nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o dello spot e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro. Per i contratti in essere firmati prima del Dl, la scadenza è fissata al 30 giugno 2019

Un settore in cerca di riforma

Marco Mobili

La guerra al gioco d'azzardo - che dovrebbe essere definito gioco pubblico visto che il mercato italiano è gestito in concessione solo dallo Stato - parte dal divieto assoluto della pubblicità. Una stretta che per il Governo trova le sue giustificazioni nei dati «drammatici» del gioco pubblico (quello d'azzardo in mano alla criminalità non è monitorato). I numeri dei movimenti anti-gioco di cui si è fatto portavoce lo stesso vicepremier Luigi Di Maio parlano di: 102 miliardi di euro «azzardati», con «solo 9 miliardi di entrate per lo Stato»; sono «oltre 1 milione» le persone in Italia «azzardopatici»; i costi sociali sono stati stimati in «5-6 miliardi di euro». Dal canto loro le società e i concessionari del gioco sottolineano che 9 miliardi di entrate (in realtà sono 10,5) su 20 di spesa (i restanti 82 miliardi sono restituiti in vincite) equivale a un prelievo superiore al 50%. I dati sui costi sociali della ludopatia (non appostati nel bilancio dello Stato) così come il numero dei malati attendono una validazione ufficiale dal ministero della Salute. In questa battaglia di numeri la via maestra resta quella di una vera riforma del gioco rimasta inattuata con la delega fiscale.